

Regolamento per votazioni, elezioni e iniziative

MIGROS TICINO

COOPERATIVA MIGROS TICINO

REGOLAMENTO PER VOTAZIONI, ELEZIONI E INIZIATIVE

Il Consiglio di cooperativa della Cooperativa Migros Ticino, visto l'articolo 41 dello statuto e il progetto elaborato dall'Amministrazione il 1° marzo 2023

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

- 41* 1 Il presente regolamento fissa la procedura delle votazioni generali, delle elezioni e delle iniziative in seno alla cooperativa. **Campo di applicazione**
- 2 Le elezioni in seno alla cooperativa, ai sensi del cpv. 1, comprendono le elezioni del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione e del proprio presidente, dell'Ufficio di revisione, come pure dei delegati della cooperativa alla Federazione delle cooperative Migros (FCM) per quanto essi debbano essere eletti dai membri della cooperativa.
- 3 Le disposizioni di questo regolamento sono valide per l'elezione del rappresentante della cooperativa all'Amministrazione della FCM, per quanto non esistano disposizioni contrarie della FCM.

Art. 2

I membri dell'Ufficio elettorale e dell'Ufficio di revisione, come pure chiunque è chiamato a prendere parte alle operazioni elettorali in qualità di ausiliario o di rappresentante dei membri, hanno il dovere del segreto verso i terzi. **Obbligo del segreto**

Art. 3

L'Amministrazione può concedere un'equa indennità ai membri dell'Ufficio elettorale e dell'Ufficio di revisione come pure alle persone ausiliarie, per le loro prestazioni nel corso della procedura. **Indennità**

Art. 3a

- 1 Se il presente regolamento prevede che un atto sia eseguito per iscritto, l'uso di mezzi elettronici è equivalente alla forma cartacea. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alla forma cartacea si applicano per analogia all'uso di mezzi elettronici. **Mezzi elettronici**
- 2 Se il presente regolamento prevede una firma, sono riconosciute la firma manoscritta su carta o su uno schermo tattile e la firma elettronica avanzata e qualificata secondo la legge federale sulla firma elettronica. La semplice firma elettronica e le copie fisiche o elettroniche della firma manoscritta non sono riconosciute.
- 3 L'ufficio elettorale determina i dettagli dell'uso dei mezzi elettronici in accordo con l'amministrazione. In particolare, garantisce che il voto e i risultati delle elezioni non possano essere falsificati.

II. Votazioni generali ed elezioni

A. Disposizioni comuni alle votazioni generali e alle elezioni

Art. 4

- 30/1 1 L'Amministrazione organizza le votazioni generali e le elezioni. Essa stabilisce il periodo e la durata della votazione; l'ultimo giorno di votazione corrisponde al giorno dello scrutinio. **Competenze**

* N.B. I numeri indicati a margine si riferiscono ai rispettivi articoli dello statuto.

- 2 Se, secondo lo statuto, l'Ufficio di revisione è tenuto a organizzare votazioni generali o elezioni, assume i compiti e le competenze dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento. 64/2+3

Art. 5

Ufficio elettorale

- 1 L'Amministrazione nomina un Ufficio elettorale composto da tre a cinque membri della cooperativa; essa ne designa il presidente e il vicepresidente. L'Ufficio elettorale non può comprendere membri dell'Amministrazione, del Consiglio di cooperativa, della Direzione o dell'Ufficio di revisione e neppure candidati alle elezioni. 30/2
- 2 L'Ufficio elettorale riceve le proposte elettorali, sorveglia lo svolgimento dello scrutinio, ne assicura il segreto e ne determina il risultato.
- 3 Per permettere all'Ufficio elettorale di svolgere le proprie mansioni, l'Amministrazione gli mette a disposizione le persone ausiliarie necessarie scelte tra il personale e i membri della cooperativa.
- 4 Il presidente o, in caso d'impedimento, il vicepresidente, convoca l'Ufficio elettorale e ne dirige i lavori.
- 5 Le decisioni dell'Ufficio elettorale sono valide unicamente se prese alla presenza di almeno tre membri. Esso prende le decisioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente.
- 6 L'Ufficio elettorale tiene il verbale della sua attività, che deve essere firmato dai propri membri.

Art. 6

Diritto di voto

- 1 Il diritto di voto per le votazioni e le elezioni come pure il diritto di sottoscrivere le proposte elettorali spetta a chiunque è iscritto nel registro dei soci il giorno della prima pubblicazione della votazione generale o dell'elezione. 25
- 2 Quale prima pubblicazione si considera:
- a) per le elezioni e le votazioni generali combinate con le elezioni, il primo invito rivolto pubblicamente ai soci a presentare proposte elettorali (Annuncio delle elezioni secondo l'art. 26);
 - b) per le altre votazioni generali, il primo invito a partecipare alla votazione rivolto pubblicamente ai soci (art. 15).
- 3 Nelle votazioni generali della cooperativa ogni socio ha diritto a un voto; nelle elezioni esso può esprimere tanti voti quante sono le cariche da ricoprire. 33+33/1
- 4 I socio può farsi rappresentare dal coniuge nell'esercizio del diritto di voto. 25+26

Art. 7

Voto ed elezioni congiunte

- 1 Se votazioni generali o una o più elezioni della cooperativa hanno luogo contemporaneamente a votazioni generali o elezioni della FCM è autorizzato l'impiego di tessere di legittimazione comuni come pure schede di voto o schede elettorali comuni.
- 2 Le schede di voto o le schede elettorali devono essere presentate in modo sufficientemente chiaro, così da evitare qualsiasi possibilità di confusione.

Art. 8

Voto

- 1 Il voto viene espresso per iscritto e in modo anonimo su carta per corrispondenza postale o via mezzi elettronici. Inoltre, l'Amministrazione può prevedere l'impiego di urne deposte nelle filiali. L'Ufficio elettorale, d'intesa con l'Amministrazione, determina le modalità sulla posa e la vuotatura delle urne e l'uso di mezzi elettronici.
- 2 Il voto deve essere esercitato al più tardi il giorno dello scrutinio.

Art. 9

- 1 Le schede di voto e le schede elettorali valgono quali documenti di legittimazione e devono essere rispedite per posta o deposte nell'urna.
- 2 Se le schede di voto o le schede elettorali sono costituite da cartoline di voto, quest'ultime vengono allora considerate come documento di legittimazione.
- 3 Le cartoline di voto, le schede di voto e le schede elettorali che non emanano dalla cooperativa o che sono rispedite tardivamente, vengono eliminate e non vengono conteggiate.
- 4 Le disposizioni relative alle schede di voto o alle schede elettorali, alle cartoline di voto e ai documenti di legittimazione si applicano per analogia all'uso di mezzi elettronici.

Schede di voto, schede elettorali, cartoline di voto, documenti di legittimazione

Art. 10

- 1 La partecipazione allo scrutinio, in occasione di votazioni o elezioni, è data dal totale delle schede rientrate valide, bianche e nulle. Le schede di voto o le schede elettorali eliminate, secondo l'art. 9 non vengono conteggiate.
- 2 La percentuale della partecipazione allo scrutinio viene calcolata sulla base dei documenti di legittimazione distribuiti.
- 3 Vengono considerati non distribuiti tutti gli invii a cooperatori di cui l'Amministrazione ha deciso la radiazione dal registro dei soci, secondo l'art. 17 dello statuto, gli invii che la posta ha rinviato al mittente e che non si sono potuti riprendere tempestivamente al nuovo indirizzo, come pure quelli rinviati dalla posta senza indicazione di un nuovo indirizzo.

Accertamento della partecipazione alla votazione

Art. 11

- 40 1 Al più tardi il quinto giorno feriale successivo a quello dello scrutinio, l'Ufficio elettorale mette a disposizione dell'Ufficio di revisione il verbale con tutto il materiale di voto e le pubblicazioni concernenti la votazione in generale o le elezioni.
- 2 L'Ufficio di revisione verifica lo svolgimento e il risultato della votazione generale o delle elezioni e allestisce un rapporto scritto sulle procedure di verifica effettuate all'attenzione dell'Ufficio elettorale.
- 3 L'Ufficio elettorale decide se le votazioni o le elezioni sono valide o meno. La decisione viene menzionata in calce al verbale dell'Ufficio elettorale. L'Ufficio elettorale trasmette poi il verbale e il materiale di voto all'Amministrazione, la quale pubblica il risultato delle votazioni e delle elezioni nell'organo ufficiale della Cooperativa.
- 4 L'Amministrazione può far capo a uno o più pubblici funzionari per sorvegliare in tutto o in parte il buon andamento della procedura.
- 5 Il materiale di voto deve essere conservato fino a quando sono stati decisi, con effetto giuridico, i ricorsi o i reclami.

Omologazione

Art. 12

- 1 L'Ufficio elettorale può autorizzare soci della cooperativa che hanno firmato una proposta elettorale valida o un'iniziativa ad assistere, in numero ristretto, alle operazioni di spoglio.
- 2 Ogni richiesta in tal senso deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio elettorale al più tardi entro otto giorni prima del giorno dello scrutinio.

Rappresentanti dei firmatari allo spoglio

Art. 13

- 67/3 1 Ogni invio della cooperativa ai propri soci è considerato valido secondo lo statuto, se è stato spedito all'indirizzo postale o elettronico che figura nel registro dei soci o reso ragionevolmente accessibile per via elettronica.
- 2 Ogni invio diretto all'Ufficio elettorale è considerato valido se spedito all'indirizzo del presidente dell'Ufficio elettorale indicato nelle pubblicazioni relative alle votazioni ed elezioni in questione.

Invii

- 3 Gli invii postali sono considerati validi se sono stati spediti per posta svizzera entro l'ultimo giorno previsto dal presente regolamento per la spedizione relativa. Il timbro postale ha valore probatorio; in tutti gli altri casi l'Ufficio elettorale decide se la notifica è stata effettuata in tempo utile.

B. Votazioni generali

Art. 14

Oggetto della votazione generale

- 1 La votazione generale ha luogo su questioni e proposte formulate dal Consiglio di cooperativa, dall'Amministrazione o dall'Amministrazione della FCM, oppure che formano l'oggetto di un'iniziativa, secondo l'art. 41. 28
- 2 Le votazioni generali concernenti oggetti che non rientrano nelle competenze dell'insieme dei soci hanno unicamente effetto consultivo (votazioni generali consultive).
- 3 Gli oggetti della votazione generale non possono essere resi noti pubblicamente prima che il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e l'Amministrazione della FCM abbiano avuto la possibilità di discuterne e formulare proposte in merito.
- 4 Le votazioni generali sull'introduzione di nuove categorie di assortimenti possono essere fatte solo con il consenso del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione. La calcolazione dei prezzi non può essere oggetto di votazione generale.
- 5 Il recesso della cooperativa dalla FCM può essere deliberato mediante votazione generale solo su proposta concorde del Consiglio di cooperativa e dell'Amministrazione. 7/3

Art. 15

Invito alla votazione

- 1 Il primo invito a partecipare alla votazione deve essere pubblicato almeno dieci giorni prima della stessa nell'organo ufficiale della cooperativa con l'indicazione dell'oggetto della votazione generale, dei termini (giorno dello scrutinio e, se del caso, le ore di apertura delle urne), come pure dell'indirizzo dell'Ufficio elettorale. 30/3
- 2 Il primo invito a partecipare alla votazione deve inoltre specificare che il materiale di voto verrà spedito per posta o trasmesso per via elettronica almeno dieci giorni prima della stessa, sulla base del registro dei soci; esso deve indicare che ogni reclamo concernente i documenti di legittimazione non ricevuti o inesatti deve essere indirizzato al registro dei soci, all'intenzione dell'Ufficio elettorale, al più presto sei giorni e al più tardi tre giorni feriali prima dello scrutinio.

Art. 16

Proposte

Le eventuali proposte vengono pubblicate nell'organo ufficiale unitamente al primo invito a partecipare allo scrutinio oppure devono essere inviate ai soci su carta per posta o per via elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo scrutinio. Se la votazione concerne i conti annui, questa disposizione è pure applicabile ai conti e al rapporto dell'Ufficio di revisione durante questo periodo. La documentazione dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede della cooperativa. 30/4

Art. 17

Decisioni prese in votazione generale

- 1 Le modificazioni dello statuto devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- 2 Le decisioni sulla fusione o lo scioglimento della cooperativa, la modificazione degli art. 7 cpv. 3 + 4 (uscita dalla FCM), 28 cpv. 4 (oggetto della votazione generale), 33 cpv. 2 (diritto di voto in materia di elezioni), 39 (elezione maggioritaria), 69 + 70 (scioglimento e liquidazione) dello statuto sono inoltre valide solo se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto dell'insieme dei cooperatori. Lo stesso vale per la soppressione parziale o totale di queste limitazioni. 32
888/2
CO

- 3 Per il resto, salvo disposizioni contrarie della legge o dello statuto, le decisioni vengono prese in votazione generale, a maggioranza dei voti espressi, indipendentemente dalla partecipazione al voto.

Art. 18

L'Ufficio elettorale effettua lo spoglio delle schede di voto e conta i voti emessi. Ne scrive il risultato sui formulari del verbale previsto a questo scopo. Il verbale deve indicare:

- a) il numero dei soci aventi diritto di voto (art. 6 cpv. 1 + 2);
- b) il numero dei documenti di legittimazione emessi (art. 10 cpv. 2);
- c) il numero delle schede di voto rientrate (previa deduzione di quelle eliminate secondo l'art. 9);
- d) la partecipazione allo scrutinio (art. 10);
- e) il numero dei «sì» e dei «no» valevoli oppure, se la scheda di voto prevede un'altra forma di risposta, il numero dei voti validi per ognuna delle risposte possibili;
- f) il numero delle schede bianche (art. 19);
- g) il numero delle schede nulle (art. 20).

Accertamento del risultato della votazione

Art. 19

- 32/4 1. Ogni scheda è considerata bianca quando:

- a) lo spazio previsto per la risposta non viene utilizzato oppure è cancellato;
- b) il socio, con un'annotazione fatta nello spazio previsto per la risposta, rinuncia al voto oppure lascia la decisione alla Direzione, all'Amministrazione o, in modo generico, alla Migros.

2. Le schede in bianco contano per l'accertamento della partecipazione al voto, ma non influiscono sull'esito della votazione.

Schede bianche

Art. 20

- 1 Sono considerate schede nulle quelle che non permettono di stabilire l'intenzione chiara e precisa del votante in merito alla domanda sottopostagli. Occorre tener presente l'art. 9.
- 2 Nel dubbio, l'Ufficio elettorale decide sulla nullità della scheda.
- 3 Le schede nulle vengono conteggiate solo per stabilire la partecipazione allo scrutinio, ma non per stabilirne il risultato.

Schede nulle

C. Elezioni

Art. 21

Si applicano gli articoli 22 e 23 dello Statuto.

Periodo e durata di mandato e limite di età

Art. 22

- 44/2 1 Se il numero dei membri del Consiglio di cooperativa diminuisce di oltre un quinto durante il periodo del mandato, occorrerà procedere a nomine suppletive per il resto del periodo, a meno che nuove elezioni siano previste entro il termine di un anno.

- 44/2 2 Se un membro del Consiglio di cooperativa eletto delegato all'Assemblea dei delegati della FCM cessa di farne parte nel corso del mandato, il Consiglio di cooperativa ne elegge il successore per il resto del periodo di carica. L'Amministrazione ha diritto di formulare proposte.

- 55/3 3 Se durante il mandato i membri dell'Amministrazione dovessero scendere sotto il minimo statutario previsto o se il presidente cessasse di farne parte, l'Amministrazione indirà elezioni suppletive per il resto del periodo di carica, a meno che elezioni generali non siano previste entro un anno. L'Amministrazione può indire elezioni suppletive per il resto del periodo di mandato se un posto risulti vacante. Devono essere indette elezioni complementari se viene deciso l'aumento del numero dei membri.

Elezioni complementari e suppletive

- 4 In caso di dimissioni o di revoca dell'Amministrazione durante il mandato, l'Ufficio di revisione deve indire nuove elezioni dell'Amministrazione entro il termine di due mesi e, nel caso previsto all'art. 7 cpv. 4 dello statuto, anche del Consiglio di cooperativa, sino alla scadenza del mandato. 64/2

Art. 23

**Eleggibilità
a) principio**

- 1 È eleggibile quale membro del Consiglio di cooperativa o membro dell'Amministrazione ogni persona che ha compiuto almeno i diciotto anni, che dichiara di accettare il patrimonio spirituale della Migros e che è pronta a difenderlo attivamente. Inoltre, essa stessa o il suo coniuge deve essere cooperatore e cliente regolare della Migros da almeno un anno. 34
- 2 Oltre a ciò, l'eleggibilità è subordinata alla presentazione di una proposta elettorale valida.

Art. 24

**b) disposizioni
speciali**

- 1 Non sono eleggibili le persone che hanno raggiunto alla fine dell'anno civile precedente il 70° anno di età. 23
- 2 Le persone che devono lasciare l'Amministrazione non sono rieleggibili in qualità di membri dell'Amministrazione. 22/2
- 3 Soltanto chi è membro del Consiglio di cooperativa o dell'Amministrazione può rappresentare la cooperativa all'Assemblea dei delegati della FCM, per quanto non sia contemporaneamente membro dell'Amministrazione della FCM. 7/2
- 4 Inoltre, per i membri dell'Amministrazione, sono applicabili le disposizioni degli art. 894/1 e 895/1 CO: la maggioranza deve essere composta di soci della cooperativa. Oltre a ciò, gli amministratori devono essere in maggioranza di nazionalità svizzera con domicilio in Svizzera. 55/1
894/1 CO
895/1 CO
- 5 Possono far parte dell'Amministrazione due lavoratori della cooperativa al massimo, se il numero dei membri è stato fissato da 5 a 7, secondo l'art. 55/2 dello statuto, e tre al massimo se tale numero è stato fissato da 8 a 9. I lavoratori non possono formare, con lavoratori di altre imprese Migros, la maggioranza dell'Amministrazione. Il presidente dell'Amministrazione non può essere un lavoratore della cooperativa o di un'altra impresa Migros. 55/4
56/2
- 6 Secondo l'art. 43 cpv. 2 dello statuto della FCM, i membri della Direzione generale della FCM non possono essere contemporaneamente amministratori della cooperativa; l'Amministrazione della FCM può, per motivi importanti, autorizzare deroghe della durata massima di due anni. 43/3
Stat. FCM
- 7 Secondo la cifra 20 della Convenzione tra la FCM e le cooperative, i direttori delle altre cooperative affiliate alla FCM non possono essere allo stesso tempo membri dell'Amministrazione della cooperativa. L'Amministrazione della FCM può pronunciarsi su eventuali eccezioni.

Art. 25

**Circoscrizione
elettorale**

Per le sue elezioni la cooperativa costituisce una circoscrizione elettorale unica.

Art. 26

**Convocazione
elettorale**

- 1 Al più tardi dodici settimane prima del giorno dello scrutinio, l'Amministrazione pubblicherà, mediante annuncio sull'organo ufficiale della cooperativa, l'avviso che i soci della cooperativa possono presentare all'Ufficio elettorale proposte elettorali al più tardi entro dieci settimane prima della votazione. 35/2a
2. L'annuncio delle elezioni deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'oggetto dell'elezione;
 - il termine per la consegna delle proposte elettorali da parte dei soci;
 - la composizione e l'indirizzo dell'Ufficio elettorale;

- d) l'indicazione che i cooperatori possono ottenere lo statuto e il presente regolamento alla sede della cooperativa e nei centri di vendita.

Art. 27

- 35 1 I soci possono presentare proposte elettorali per il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione e il suo presidente, l'Ufficio di revisione, come pure i delegati alla FCM da eleggere in votazione generale.
- 2 Per essere valide, le proposte elettorali dei soci devono:
- a) essere inoltrate all'Ufficio elettorale al più tardi dieci settimane prima del giorno dello scrutinio;
 - b) essere firmate da almeno un cinquantesimo (2%) dei soci aventi diritto di voto. Fa stato il numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente la votazione;
 - c) essere accettate per iscritto dal candidato sul formulario previsto dall'Amministrazione;
 - d) citare, con l'indicazione di un unico indirizzo postale, tre firmatari della proposta elettorale che, a condizione che siano unanimi, sono autorizzati a rappresentare l'insieme dei firmatari e a ritirare totalmente o parzialmente la proposta elettorale.
- 3 I candidati e i firmatari devono, oltre alla loro firma, scrivere di proprio pugno il nome e cognome, l'anno di nascita, il numero della quota sociale e l'indirizzo completo; i candidati indicheranno pure la professione e l'attinenza.
- 4 I candidati non possono firmare la proposta elettorale che li concerne.
- 5 Un socio non può firmare più di una proposta elettorale né essere candidato su più di una lista. Chi figurasse su più proposte deve dichiarare quale sceglie. Se non si esprime, l'Ufficio elettorale determina la scelta mediante sorteggio.
- 6 Le proposte elettorali possono essere munite di denominazioni. Queste non devono prestarsi a confusione, né indurre in errore, né avere carattere politico.

Proposte elettorali dei soci

Art. 28

- 36 1 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione della cooperativa e l'Amministrazione della FCM possono presentare le loro proposte elettorali al più tardi entro 56 giorni prima del giorno dello scrutinio.
- 2 Le disposizioni dell'art. 27, cpv. 2 lett. c), cpv. 5 e 6 valgono pure per le proposte elettorali degli organi statutari.

Proposte elettorali degli organi

Art. 29

- 1 L'Ufficio elettorale raccoglie le proposte elettorali e le trasmette all'Amministrazione per controllo.
- 2 L'Amministrazione decide sulla validità delle proposte elettorali e delle firme dei proponenti, secondo gli art. 27 e 28. In caso di invalidità di una proposta elettorale, l'Amministrazione fa conoscere subito la propria decisione ai rappresentanti della proposta elettorale o all'organo proponente, nonché all'Ufficio elettorale.
- 3 L'Amministrazione decide se la denominazione di una proposta elettorale è contraria all'art. 27, cpv. 6. In tal caso, essa accorda ai rappresentanti della proposta elettorale o all'organo proponente un termine per modificarla. Se entro il termine assegnato, la denominazione non è modificata o lo è in modo insufficiente, l'Amministrazione ne decide un'altra. La decisione viene immediatamente comunicata ai rappresentanti della proposta elettorale o all'organo proponente, nonché all'Ufficio elettorale.
- 4 Le proposte elettorali vengono numerizzate progressivamente, dapprima quelle degli organi, poi quelle dei membri secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio elettorale. Le proposte degli organi devono essere chiaramente designate come proposta ufficiale del rispettivo organo.

Controllo delle proposte elettorali

Mancanza di proposte elettorali	<p>Art. 30 Se non viene presentata nessuna proposta elettorale, i membri uscenti vengono considerati proposti alla rielezione, per quanto adempiano ai requisiti richiesti dallo statuto per una rielezione.</p>	
Elezioni tacite	<p>Art. 31 Se il numero dei candidati validamente proposti è uguale al numero di mandati da coprire, l'Amministrazione dichiara eletti tacitamente i candidati e revoca la votazione prevista.</p>	38
Invito alla votazione	<p>Art. 32</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il primo invito ai soci aventi diritto di voto sarà pubblicato dall'Amministrazione sull'organo ufficiale della cooperativa almeno dieci giorni prima dello scrutinio. Tale pubblicazione deve menzionare: <ol style="list-style-type: none"> a) le proposte elettorali valide pervenute; b) il giorno dello scrutinio e, se occorre, l'ora di apertura delle urne; c) tutte le indicazioni necessarie per permettere ai soci di far uso del diritto di voto; d) la composizione e l'indirizzo dell'Ufficio elettorale; e) la comunicazione che i documenti di legittimazione e il materiale di voto saranno consegnati alla posta al più tardi dieci giorni prima dello scrutinio, sulla base del registro dei cooperatori; f) l'osservazione che ogni reclamo concernente i documenti di legittimazione non ricevuti o inesatti deve essere inoltrato al registro dei soci, all'attenzione dell'Ufficio elettorale, al più presto sei giorni e al più tardi tre giorni feriali prima dello scrutinio. 2 Le indicazioni menzionate al cpv. 1 devono, inoltre, essere inviate ai soci aventi diritto di voto unitamente ai documenti di legittimazione e alle schede elettorali. In caso di invio di schede stampate secondo l'art. 33 cpv. 2, sarà sufficiente aggiungere le indicazioni previste dalle lett. b) e d). 	30/3
Schede elettorali	<p>Art. 33</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ogni scheda elettorale contiene un numero di linee pari alle persone da eleggere. 2 Se s'invisano schede elettorali sulle quali le proposte elettorali sono stampate, bisogna sempre aggiungere una scheda bianca; le schede stampate devono contenere tutte le proposte elettorali valide. 3 I soci aventi diritto di voto possono utilizzare la scheda bianca oppure una delle liste stampate. Essi possono riempire tutte le linee vuote con nomi di candidati. Inoltre, essi possono cancellare nomi stampati senza sostituirli oppure iscrivere quelli di altri candidati, indipendentemente dalla proposta sulla quale essi figurano. 4 In occasione di elezioni della cooperativa lo stesso nome non può essere iscritto più di una volta sulla scheda elettorale. 5 L'Amministrazione decide i colori, il formato e la presentazione delle schede elettorali. Lo scopo è quello di semplificare il voto, di renderlo più chiaro possibile per il cooperatore e di evitare confusioni tra le diverse proposte elettorali. 	33/1
Spoglio delle schede Verbale della votazione	<p>Art. 34</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 L'Ufficio elettorale conta le singole schede rientrate e i voti emessi. Esso iscrive il risultato sui formulari del verbale appositamente preparati. Il verbale deve indicare: <ol style="list-style-type: none"> a) il numero dei soci aventi diritto di voto (art. 6 cpv. 1 + 2); b) il numero dei documenti di legittimazione distribuiti (art. 10 cpv. 2); c) il numero delle schede elettorali rientrate (dopo deduzione delle schede eliminate secondo l'art. 9); d) la partecipazione allo scrutinio; e) il numero dei suffragi ottenuti da ogni candidato con l'indicazione se è stato eletto o meno; 	

- f) il numero dei voti in bianco (art. 35);
 - g) il numero dei voti nulli (art. 36).
- 2 La somma dei suffragi, secondo il cpv. 1, lett. e), f) e g), dà il totale dei voti che corrisponde al numero delle schede elettorali rientrate moltiplicate per il numero delle persone da eleggere.

Art. 35

Le righe lasciate in bianco sulle schede elettorali come pure i nomi cancellati e non sostituiti da un altro nome sulle schede elettorali stampate in anticipo sono conteggiate come voti bianchi.

Schede bianche

Art. 36

- 1 Le schede nulle rappresentano altrettanti voti nulli quante sono le persone da eleggere.
- 2 Le schede elettorali eliminate secondo l'art. 9 non vengono conteggiate come nulle, ma non sono affatto prese in considerazione.
- 34/2 3 Sono considerati nulli i nomi scritti sulle schede elettorali che non figurano su una proposta elettorale valida oppure che, abbreviati o mal scritti, non possono essere identificati in modo sicuro.
- 33/2 4 Se una scheda porta più volte lo stesso nome (cumulazione) questo sarà conteggiato una sola volta; le successive ripetizioni del nome saranno considerate come voti nulli.
- 5 Se modificazioni su una scheda stampata o iscrizioni su una scheda bianca o su una linea libera non vengono apposte a mano, le linee in questione saranno considerate come voti nulli.
- 6. In caso di dubbio, l'Ufficio elettorale decide sulla validità di un voto.

Schede nulle

Art. 37

Se una scheda elettorale dovesse contenere più nomi validi quante siano le persone da eleggere, i nomi eccedenti non saranno conteggiati. Per determinare questi ultimi, si conteranno i nomi figuranti sulla scheda, cominciando dalla prima colonna a sinistra, dall'alto verso il basso, finché si sia raggiunto il numero totale delle persone da eleggere.

Nominativi eccedenti

Art. 38

- 39 1 Per le elezioni della cooperativa sono considerati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi (elezione maggioritaria).
- 2 In caso di parità di voti, l'Ufficio elettorale sceglie i candidati mediante estrazione a sorte.
- 42/1 3 Nel Consiglio di cooperativa le donne devono essere in maggioranza. Se il risultato dello scrutinio non dovesse rispondere a questa esigenza, gli uomini che hanno ottenuto il minor numero di voti dovranno cedere il loro posto alle donne nell'ordine dei voti ottenuti, finché il numero di queste raggiunga la maggioranza richiesta.

Risultati delle elezioni

Art. 39

- 37 1 Se nel corso della procedura di elezione del Consiglio di cooperativa, dell'Amministrazione, del suo presidente o dell'Ufficio di revisione, ci si trova di fronte al ritiro di un candidato, l'Ufficio elettorale statuisce sul prosieguo della procedura.
- 2 I rappresentanti secondo l'art. 27 cpv. 2, lett. d), oppure l'organo la cui proposta elettorale vede l'impedimento di un candidato, possono chiedere all'Ufficio elettorale l'interruzione della procedura di elezione, la sospensione in vista di completare la proposta elettorale o il proseguimento della stessa. L'Ufficio elettorale decide liberamente, a suo giudizio, anche senza proposta.

Impedimento di un candidato

- 3 Di regola, una procedura di elezione può essere interrotta o sospesa solo se il risultato della votazione o elezione statutaria dell'organo in parola rischia di essere gravemente falsato o seriamente compromesso. In occasione della decisione, si può prendere in considerazione la causa dell'impedimento.
- 4 Se il voto è interrotto, la procedura elettorale ricomincia integralmente, secondo lo statuto e il presente regolamento elettorale.
- 5 Se il voto è sospeso, l'Ufficio elettorale fissa le modalità per completare la proposta elettorale relativa. Sono applicabili per analogia le disposizioni dello statuto e del presente regolamento elettorale. In seguito, la votazione potrà continuare.
- 6 L'Ufficio elettorale comunica per iscritto la propria decisione ai rappresentanti di tutte le proposte elettorali, secondo l'art. 27, cpv. 2, lett. d), come pure agli organi che hanno presentato proposte elettorali. Un ricorso può essere presentato al Consiglio di cooperativa nel termine di sei giorni a partire dalla ricevuta della decisione. Il ricorso deve essere compiutamente motivato. Il Consiglio di cooperativa decide inappellabilmente.

Art. 40

Ripetizione dell'elezione

- 1 Se l'Ufficio elettorale sulla base della verifica dell'Ufficio di revisione, di sua iniziativa ⁴⁰ o sulla base di un ricorso, giunge alla conclusione che l'elezione non è valida, l'Ufficio elettorale deciderà se le nuove elezioni dovranno aver luogo sulla base delle identiche o di nuove proposte elettorali. Esso comunicherà questa decisione all'Amministrazione che a sua volta la renderà pubblica.
- 2 L'Amministrazione deve avviare la nuova procedura elettorale entro un mese.

III. Iniziative

Art. 41

Domanda d'iniziativa

1. Almeno un ventesimo (5%) di tutti i soci possono chiedere che un determinato oggetto, nell'ambito delle loro competenze, venga sottoposto a votazione generale. ^{29/1}
2. Ha diritto di sottoscrivere un'iniziativa chi figura nel registro dei soci il giorno in cui l'iniziativa è trasmessa all'Amministrazione per esame preventivo, secondo l'art. 45.
3. Il diritto di firmare un'iniziativa spetta a chi è iscritto nel registro dei soci il giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa. Il socio può farsi rappresentare dal proprio coniuge. ²⁵⁺²⁶

Art. 42

Comitato d'iniziativa

- 1 Il Comitato d'iniziativa si compone di almeno due membri che devono essere soci della cooperativa.
- 2 Esso elegge un presidente. Questi rappresenta il Comitato.

Art. 43

Liste per la raccolta di firme

- 1 Le firme indispensabili per un'iniziativa vanno raccolte su liste di firme.
- 2 Le liste di firme devono portare le seguenti indicazioni:
 - a) il testo dell'iniziativa e la data della sua pubblicazione nell'organo ufficiale (inizio della raccolta delle firme secondo l'art. 46);
 - b) una clausola di ritiro senza riserve, i nomi, cognomi, anni di nascita, numero delle quote sociali e indirizzi completi dei membri del Comitato d'iniziativa, nonché un indirizzo postale unico; ^{29/2}
 - c) la firma, il nome e cognome, l'anno di nascita, il numero della quota sociale e l'indirizzo completo dei firmatari dell'iniziativa. ^{29/2}

Art. 44

- 1 Più domande o domande che non siano in connessione oggettiva non possono essere argomento di una stessa iniziativa.
- 2 I testi di iniziative che sono ingannevoli, confusi, oltraggiosi o di carattere pubblicitario sono irricevibili.
- 3 La lista delle firme contiene soltanto il testo dell'iniziativa senza ulteriori motivazioni o commenti.

Oggetto e testo dell'iniziativa

Art. 45

- 1 Il Comitato d'iniziativa trasmette all'Amministrazione per esame preventivo l'iniziativa con le firme degli iniziattivisti, munita delle altre indicazioni manoscritte, secondo l'art. 43 cpv. 2, lett. b).
- 2 L'Amministrazione decide se l'iniziativa è conforme alla legge, allo statuto e al regolamento, nonché se rispetta le disposizioni previste quanto alla presentazione.
- 3 Se il titolo di un'iniziativa è ingannevole, contiene pubblicità commerciale o personale, oppure si presta a confusione, verrà modificato dall'Amministrazione.
- 4 L'Amministrazione comunica al Comitato d'iniziativa, per iscritto ed entro i due mesi successivi l'inoltro dell'iniziativa, la decisione dell'esame preventivo.

Esame preventivo

Art. 46

Se l'esame preventivo giunge alla ricevibilità dell'iniziativa, l'Amministrazione ne pubblica il testo nell'organo ufficiale, dopo averne avvertito il Comitato d'iniziativa. La raccolta delle firme inizia il giorno della pubblicazione del testo (giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa).

Raccolta delle firme

Art. 47

Le liste di firme raccolte vanno consegnate all'Amministrazione in una sola volta, al più tardi di sei mesi dopo il giorno della prima pubblicazione dell'iniziativa. Le liste di firme deposte non potranno essere né consultate né restituite.

Consegna delle liste di firme

Art. 48

- 29/2 1 Il firmatario, oltre alla propria firma, deve scrivere leggibilmente e di proprio pugno il nome e cognome, anno di nascita, numero della quota sociale e indirizzo completo.
- 2 Le firme cui manchi una di tali indicazioni o è illeggibile non sono valide.
- 3 Il firmatario può firmare solo una volta la stessa iniziativa.

Firme

Art. 49

- 1 Ogni iniziativa può essere ritirata su decisione della maggioranza del Comitato d'iniziativa.
- 2 Il ritiro può avere luogo fino al giorno della pubblicazione della data dello scrutinio.

Ritiro dell'iniziativa

Art. 50

- 1 L'Amministrazione trasmette subito all'Ufficio di revisione le liste di firme ricevute, dopo averle verificate sulla base dei dati del registro dei soci.
- 2 L'Ufficio di revisione decide se l'iniziativa ha raccolto, nei sei mesi, un numero di firme valide corrispondente al ventesimo (5%) almeno di tutti i soci.
- 3 L'Ufficio di revisione comunica la propria decisione al Comitato d'iniziativa, all'Amministrazione, al Consiglio di cooperativa e all'Amministrazione della FCM, per iscritto ed entro un mese.

Riuscita dell'iniziativa

Art. 51

- 1 Il Consiglio di cooperativa, l'Amministrazione della cooperativa e quella della FCM possono raccomandare l'accettazione o il rifiuto dell'iniziativa oppure formulare con-

Controproposta e votazione

troproposte. Se non si raggiunge il consenso per una controproposta comune, verrà presentata solo quella del Consiglio di cooperativa; in mancanza di questa, verrà presentata quella dell'Amministrazione o dell'Amministrazione della FCM. L'iniziativa e la controproposta sono sottoposte contemporaneamente in votazione generale.

- 2 Se viene decisa una controproposta, i soci aventi diritto di voto troveranno le seguenti domande sulla stessa scheda di voto:
 - Accetta l'iniziativa?
 - Accetta la controproposta?Si può rispondere sì o no ad ambedue le domande.
- 3 I soci aventi diritto di voto troveranno sulla stessa scheda di voto la seguente domanda sussidiaria:
 - Se l'iniziativa e la controproposta vengono accettate, deve entrare in vigore l'iniziativa o la controproposta?
- 4 L'Amministrazione può rinviare la votazione sull'iniziativa in occasione della presentazione dei conti annui. Essa comunica la propria decisione per iscritto al Comitato d'iniziativa.
- 5 Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la procedura in materia di votazioni generali e di elezioni (cap. II).

IV. Ricorsi, sanzioni

Art. 52

Ricorsi all'Ufficio di revisione

- 1 È possibile ricorrere all'Ufficio di revisione contro la procedura delle votazioni generali, delle elezioni o delle iniziative.
- 2 Ogni ricorso contro le disposizioni prese deve essere presentato per iscritto entro i sei giorni seguenti la comunicazione o la pubblicazione; ogni ricorso per altri motivi deve essere presentato immediatamente, ma al più tardi sei giorni dopo quello dello scrutinio.
- 3 Il ricorso deve essere motivato e contenere proposte concrete.
- 4 L'Ufficio di revisione comunica la propria decisione per iscritto al ricorrente e all'Amministrazione.

Art. 53

Azione giudiziaria

- 1 Le elezioni e le decisioni prese in votazione generale, che violano la legge o lo statuto possono essere impugnate da qualsiasi socio. Tale diritto si estingue se l'azione non viene inoltrata al più tardi entro i due mesi che seguono la pubblicazione dei risultati della votazione. 891/CO
- 2 Il termine di due mesi secondo il cpv. 1 non viene prolungato dall'inoltro di un ricorso ai sensi dell'art. 52, cpv. 1.

Art. 54

Sanzioni

- 1 Chi, in occasione di votazioni generali, elezioni o iniziative provoca in modo illecito un danno alla cooperativa, sia intenzionalmente, sia per negligenza o imprudenza, è tenuto al risarcimento. 41
e segg.
CO
- 2 Inoltre, i colpevoli possono venir esclusi dalla cooperativa se con il loro comportamento ne ledono gravemente gli interessi. 16

V. Entrata in vigore

Art. 55

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2023
- 2 Esso sostituisce il regolamento concernente le votazioni generali, le elezioni e le iniziative del 1° luglio 2021.

**Entrata
in vigore**

L'Amministrazione e il Consiglio di cooperativa

Sant'Antonino, 23 marzo 2023

Indice

I. Disposizioni generali

1. Campo di applicazione	3
2. Obbligo del segreto	3
3. Indennità	3
3a. Mezzi elettronici	3

II. votazioni generali ed elezioni

A. Disposizioni comuni alle votazioni generali e alle elezioni

4. Competenze	3
5. Ufficio elettorale	4
6. Diritto di voto	4
7. Voto ed elezioni congiunte	4
8. Voto	4
9. Schede di voto, schede elettorali, cartoline di voto, documenti di legittimazione	5
10. Accertamento della partecipazione alla votazione	5
11. Omologazione	5
12. Rappresentanti dei firmatari allo spoglio	5
13. Invii	5

B. votazioni generali

14. Oggetto della votazione generale	6
15. Invito alla votazione	6
16. Proposte	6
17. Decisioni prese in votazione generale	6
18. Accertamento del risultato della votazione	7
19. Schede bianche	7
20. Schede nulle	7

C. Elezioni

21. Periodo e durata di mandato e limite d'età	7
22. Elezioni complementari e suppletive	7
23. Eleggibilità a) principio	8
24. b) disposizioni speciali	8
25. Circoscrizione elettorale	8
26. Convocazione elettorale	8
27. Proposte elettorali dei soci	9
28. Proposte elettorali degli organi	9
29. Controllo delle proposte elettorali	9
30. Mancanza di proposte elettorali	10
31. Elezioni tacite	10
32. Invito alla votazione	10
33. Schede elettorali	10
34. Spoglio delle schede / Verbale della votazione	10
35. Schede bianche	11
36. Schede nulle	11
37. Nominativi eccedenti	11
38. Risultati delle elezioni	11
39. Impedimento di un candidato	11
40. Ripetizione dell'elezione	12

III. Iniziative

41. Domanda d'iniziativa	12
42. Comitato d'iniziativa	12
43. Liste per la raccolta di firme	12
44. Oggetto e testo dell'iniziativa	13
45. Esame preventivo	13
46. Raccolta delle firme	13
47. Consegna delle liste di firme	13
48. Firme	13
49. Ritiro dell'iniziativa	13
50. Riuscita dell'iniziativa	13
51. Controproposta e votazione	13

IV. Ricorsi, sanzioni

52. Ricorsi all'Ufficio di revisione	14
53. Azione giudiziaria	14
54. Sanzioni	14

V. Entrata in vigore

52. Entrata in vigore	15
-----------------------	----

